STATUTO DELLA SOCIETA' MISTA ANAS/REGIONE VENETO CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.p.A.

STATUTO

della

" Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. "

Titolo I

Costituzione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile nonchè dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n°244 (Legge Finanziaria 2008) una Società per azioni denominata Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.

Art. 2 Oggetto

2.1 La Società, in attuazione di quanto disposto dall'art. comma 290, della Legge 24.12.2007 n°244, ha per oggetto compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, quest'ultima precedentemente affidata alla società Autostrada Padova-Venezia S.p.a.(di seguito congiuntamente le Opere). La Società subentra in tutte le situazioni giuridiche attive passive relative alle Opere con effetto dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione per quelle inerenti il raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e dalla data di scadenza della concessione assentita alla società Autostrada Padova-Venezia S.p.a. per quelle inerenti la autostradale Venezia-Padova. La Società, tratta conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

- 2.2 La Società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A..
- 2.3 In relazione a quanto sopra, la Società assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere all'attuazione dell'oggetto sociale, anche in attuazione di eventuali convenzioni, accordi e/o atti di qualsiasi natura sottoscritti con ANAS S.p.A., con la Regione Veneto e con altri soggetti pubblici e/o privati.
- 2.4 Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero ad esse direttamente connesse.
- 2.5 Fermo quanto previsto al comma 2.4, la Società può porre in amministrativa, ogni attività contrattuale extracontrattuale comunque necessaria, utile e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale nonché compiere Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari finanziarie, mobiliari ed ritenute opportune, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fideiussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.

Qualsiasi attività finanziaria di cui sopra non può essere esercitata nei confronti del pubblico.

2.6 La Società è organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e della Direttiva 2004/1 8/CE del 31 marzo 2004.

Art. 3 Sede

3.1 La Società ha sede a Venezia.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio regionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero.

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Art. 4 Durata

4.1 La durata della Società è fissata sino al 2050 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Titolo II

Capitale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5 Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 2.000.000,00 (duemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Art. 6 Aumento di Capitale

6.1 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 7 Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore equali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2 In relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 290 della Legge 24.12.2007 n°244 e delle finalità perseguite dalla Società, le azioni non sono trasferibili, ad eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante all'altro socio.

Art. 8 Obbligazioni

- 8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.
- 8.2 La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile, sussistendone i presupposti di legge.
- 8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 9 Finanziamenti dei soci

9.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo III

Assemblea degli azionisti

Art. 10 Assemblea degli azionisti

- 10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

- 11.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 11.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audiovideo collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 13;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audiovideo collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.
- 11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.
- 11.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audiovideo collegati.
- Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
- 11.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art.
- 3.2 con mezzi quali lettera raccomandata, telegramma o fax atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di

convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima convocazione.

- 11.6 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Art. 12 Partecipazione all'Assemblea

- 12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.
- 12.2 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.
- 12.3 I soggetti aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono depositare le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale ovvero presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Art. 13 Presidenza dell'Assemblea

- 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore delegato, ovvero in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale.
- 13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 del Codice Civile.
- 13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.

Art. 14 Deliberazioni dell'Assemblea

14.1 Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza richiesta di cui all'art. 2368 del Codice Civile.

- 14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.
- 14.3 L'Assemblea delibera all'unanimità l'autorizzazione di cui al successivo art. 17.5.

Titolo IV

Amministrazione

Art. 15 Consiglio di Amministrazione

15.1 La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Tutti i consiglieri devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società. Non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.

- Gli Amministratori nominati durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte.
- Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può deliberare inoltre un compenso annuale a favore dei consiglieri. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea. Fino all'entrata in esercizio del Passante di Mestre gli Amministratori non avranno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle

spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

- 15.2 Agli Amministratori, successivamente all'entrata in esercizio del Passante di Mestre, sarà riconosciuto un compenso da determinarsi in conformità a quanto previsto in materia dalla legislazione, che sarà vigente al momento della definizione di detto compenso, per gli amministratori delle Società a capitale integralmente pubblico.
- 15.3 Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

Art. 16 Presidente

- 16.1 Il Consiglio, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, elegge, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice Civile, un Presidente.
- 16.2 Il Consiglio nomina il Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

16.3 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art.
- 19.1 dello Statuto e tiene i rapporti istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della Società;
- b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 17.1 e 17.3 dello Statuto;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) sottopone l'approvazione delle linee di indirizzo strategico dell'attività della Società al Consiglio di Amministrazione che delibera in materia al fine di sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea quanto previsto dall'art. 17.5.

Art. 17 Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta

richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

- 17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto.
- 17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere più anziano di età.
- 17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.
- 17.5 Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere l'autorizzazione all'Assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:
 - criteri di determinazione di tariffe e prezzi di ordine generale per la prestazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale, fermi gli obblighi di legge al riguardo;
 - stipula di convenzioni con soggetti diversi dalla Regione Veneto e da ANAS S.p.A.;
 - eventuale nomina di rappresentanti in società partecipate;
 - costituzione di patrimoni diversi;
 - approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti e del piano programmatico annuale.

Art. 18 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 18.1 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
- 18.2 Tutte le deliberazioni consiliari devono risultare da processi verbali che, trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.
- 18.3 Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore il compimento di tutti gli atti di ordinaria straordinaria Amministrazione inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio Amministrazione ai sensi di legge е di Statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento l'esercizio dell'oggetto sociale. Per dei poteri delegati all'Amministratore Delegato spetta la legale rappresentanza della Società. Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter, e 2506 bis del Codice Civile.

Art. 19 Rappresentanza

- 19.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 19.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato se nominato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti.
- Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo V

Collegio Sindacale - Controllo contabile

Art. 20 Sindaci

20.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente, nominati in conformità al disposto dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

20.2 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Art. 21 Doveri del Collegio Sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

Art. 22 Controllo Contabile

- 22.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 22.2 L'incarico del controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, previo espletamento di procedura concorsuale pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
- 22.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.
- 22.4 La società incaricata del controllo contabile esercita le funzioni di cui all'articolo 2409 ter del Codice Civile e documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.
- 22.5 Sino all'individuazione della società di revisione ed all'affidamento del relativo incarico, il controllo contabile sarà esercitato dal Collegio Sindacale.

Titolo VI

Bilancio - Liquidazione

Art. 23 Esercizio sociale e bilancio

- 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della Società.
- 23.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. del 26.1.2007.

Art. 24 Scioglimento e liquidazione della Società

- 24.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.
- 24.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile.

Titolo VII

Controversie

Art. 25 Controversie

25.1 Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 26 Disposizioni finali

26.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di società per azioni.